

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 13/02/2020

FATTO

.1 - In data 14.10.2010, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo di marzo 2016, in corrispondenza della rata n. 63 di 120 rate totali

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 17.05.2019, la parte ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo:

- il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento per un importo complessivo di euro 1.579,87; nonché:
- la corresponsione degli interessi legali sulle somme riconosciute, calcolati dal reclamo al saldo;
- il rimborso di euro 500,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.
- .2 L'intermediario:
- in via preliminare ha chiesto la riunione del presente procedimento in applicazione dell'art. 274 c.p.c., deducendo la pendenza di altro procedimento promosso dal ricorrente contro il medesimo resistente avente ad oggetto lo stesso *petitum* afferente il rimborso dei costi accessori non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento;
- ha eccepito nel merito che:



- 1) le commissioni di attivazione hanno natura up front;
- 2) le commissioni di gestione sono già state rimborsate in sede di conteggio estintivo, per euro 385,64 (ed euro 708,63 per il contratto oggetto del ricorso in relazione al quale ha chiesto la riunione per un totale di euro 1.094,27), calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39);
- 3) con riferimento al premio assicurativo, le spese a copertura del rischio vita sono state trattenute sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento e versate alla compagnia assicurativa; la banca, già a seguito della ricezione dei reclami, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha comunicato l'importo della somma spettante, nella misura di euro 103,01; tali somme sono state offerte in via transattiva, unitamente al rimborso di altri oneri, in sede di risposta al reclamo, ma non accettate dal ricorrente;
- 4) le spese a copertura del rischio impiego sono state sostenute direttamente dalla banca che ha assunto al contempo le qualità di contraente e beneficiario. In ordine alla richiesta di restituzione pro quota della commissione di intermediazione, vanno richiamate due recenti sentenze che hanno qualificato la domanda del cliente come una ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. Pertanto, la richiesta di ripetizione andrebbe formulata soltanto nei confronti dell'accipiens, ovvero nei confronti della società di intermediazione e dell'assicurazioni.

Conclude chiedendo:

- in via principale, il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato, pari ad euro 385,64 (euro 1.094,27 se si tiene conto anche di euro 708,63 restituiti per il contratto oggetto del ricorso in relazione al quale chiede la riunione);
- in via subordinata, nel caso in cui fosse tenuto a versare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto già offerto e rifiutato dal cliente, pari ad euro 634,63 (euro 1.248,60 se si considera anche la proposta transattiva relativa all'altro ricorso, pari a euro 613,97);
- in via ulteriormente subordinata, chiede di decurtare dall'importo dovuto quanto già riconosciuto al ricorrente a titolo di commissioni, pari ad euro 385,64 (euro 1.094,27 se si tiene conto anche di euro 708,63 già restituiti);
- riferisce che, al fine di transigere la vicenda, già in sede di riscontro al primo reclamo, si è dichiarato disposto ad offrire la somma di euro 634,63 (euro 1.248,60 se si considera anche la proposta transattiva relativa al ricorso in relazione al quale ha chiesto la riunione).

DIRITTO

- .1 Preliminarmente, deve escludersi la riunione del ricorso oggetto della presente decisione con il ricorso n. prot. n. 910517/19, tenuto conto che riguardano due distinti contratti di finanziamento, che richiedono una valutazione separata delle questioni sottoposte alla attenzione del Collegio.
- .2 Nel merito la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Al riguardo, premesso che:



- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
- secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front;
- il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine. compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. supra, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

Premesso, inoltre, che:

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]'effettività del diritto del



consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31);

- nella misura in cui la ripartizione tra costi recurring e costi up-front risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto standard da quest'ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b.;
- secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. pro rata temporis, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall'art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. pro rata temporis deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile tanto ai costi recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front;
- secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).

Premesso d'altro canto che:

- secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della loro differenziazione»;
- qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32);
- qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta



sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario;

- qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principî generali del diritto dell'Unione europea (para 50);
- qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo);
- per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore;
- per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.
- .3 Il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:
- l'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è stato indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo riscontro probatorio del fatto di aver effettuato a terzi il pagamento di tale importo;
- per quanto riguarda imposte e tasse può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore;
- per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.
- al di fuori dei casi di cui si è detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring;
- la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) è applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.
- .4 Pertanto, alla luce di quanto sopra, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, risulta dalla seguente tabella:



rate pagate 63 ra	te residue	57	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti						
Commissioni di attivazione		826,96	392,81		392,81	
Commissioni di gestione		1.177,97	559,54	385,64	173,90	
Premio assicurativo		477,00	226,58		226,58	
Commissione di intermediazione		1.656,00	786,60		786,60	
Totale						1.579,88

Tuttavia, l'importo di cui alla tabella risulta essere superiore rispetto a quello richiesto dalla parte ricorrente. Ne consegue che, in applicazione del principio "della domanda", alla parte ricorrente deve essere restituito il "minor importo" di euro 1.579,87, come chiesto nel ricorso.

- .4 Sulla somma oggetto di rimborso devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data della richiesta a quella del saldo.
- .5 Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che l'orientamento consolidato dell'ABF *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.579,87 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA